

Allegato 4.C
Checklist Verifiche di gestione basate sul rischio -
Risk Based Management Verifications (RBMV)

Versione 2 - 2026

**Checklist Verifiche di gestione basate sul rischio -
Risk Based Management Verifications (RBMV)**

Scheda anagrafica

Programma/i interessato/i:

Autorità interessata:

Periodo contabile di riferimento

Esecutore dell'analisi:

Note

Data

Firma

CHECKLIST VERIFICHE DI GESTIONE BASATE SUL RISCHIO						
	Punto di controllo	Riferimento normativo	Esito	Documenti	Note	Indicazioni
Fase	Verifica della correttezza della valutazione del rischio effettuata					
1	La valutazione del rischio è stata effettuata ex ante e per iscritto?	Articolo 74, (2) del Reg. UE 2021/1060 CV 4.1 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		- Strumenti di lavoro utilizzati per la valutazione del rischio - Documento relativo alla valutazione del rischio per l'esecuzione delle verifiche di gestione a campione; - Valutazione del rischio		L'Autorità di Gestione ha l'obbligo di identificare per iscritto i rischi per le verifiche di gestione, prima di avviare le verifiche di gestione
2	Nel caso in cui le verifiche di gestione coprano il 100% della spesa inserita nella Domanda di rimborso, l'AdG ha fornito una giustificazione adeguata?	Articolo 74, (2) del Reg. UE 2021/1060 CV 4.1 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		- Strumenti di lavoro utilizzati per la valutazione del rischio - Documento relativo alla valutazione del rischio per l'esecuzione delle verifiche di gestione a campione; - Valutazione del rischio		In casi di rischio elevato, le verifiche di gestione al 100% restano teoricamente possibili; tuttavia, tali casi devono essere ampiamente giustificati nel documento relativo alla valutazione del rischio.
3	La valutazione dei rischi comprende sia i controlli amministrativi che quelli in loco?	Articolo 74, (2) del Reg. UE 2021/1060 CV 4.2 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		- Strumenti di lavoro utilizzati per la valutazione del rischio - Documento relativo alla valutazione del rischio per l'esecuzione delle verifiche di gestione a campione; - Valutazione del rischio		Sia le verifiche amministrative che quelle in loco devono essere oggetto di valutazione del rischio.
4	Nel caso in cui la valutazione dei rischi sia stata oggetto di una verifica ex ante da parte dell'AdA, l'AdG ha tenuto in considerazione le eventuali osservazioni formulate dall'AdA?	Reflection paper sulle Verifiche di gestione basate sul rischio di maggio 2023 - Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023		- Documenti di scambio di comunicazioni - Verbali o minute - Report dell'AdA; - Valutazione del rischio		La revisione ex ante dell'AdA non è richiesta dal RDC. Tuttavia nel caso in cui sia stata eseguita l'auditor deve verificare se l'AdG abbia tenuto in considerazione le indicazioni da questa fornite e che, in caso contrario, ne abbia dato giustificazione.
5	La valutazione dei rischi viene effettuata dall'Autorità di gestione?	Articolo 74, (2) del Reg. UE 2021/1060 CV 4.1 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		- Strumenti di lavoro utilizzati per la valutazione del rischio - Documento relativo alla valutazione del rischio per l'esecuzione delle verifiche di gestione a campione; - Valutazione del rischio		Il compito di elaborare la valutazione del rischio spetta all'Autorità di gestione (non agli Stati membri o ad altri enti). Gli OI possono contribuire allo sviluppo dell'analisi, soprattutto nel caso in cui siano stati già OOI nel precedente periodo di programmazione ed abbiano eseguito verifiche di gestione. Tuttavia l'Autorità di gestione mantiene la responsabilità della valutazione del rischio e deve conservare una visione completa dei rischi identificati a livello di popolazione.
6	L'AdG ha effettuato la valutazione del rischio basandosi su dati e/o informazioni oggettivi e affidabili?	Articolo 74, (2) del Reg. UE 2021/1060 CV 4.1 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		- Pista di controllo disponibile a livello di AdG		L'AdG potrebbe utilizzare sia le informazioni provenienti dal precedente periodo di programmazione sia le informazioni ottenute al momento della selezione delle operazioni. In caso di aggiornamento della valutazione del rischio, l'AdG può utilizzare i risultati delle proprie verifiche di gestione nonché i risultati del lavoro di audit svolto da AdA (e potenzialmente anche CE e Corte dei Conti Europea).
7	Sono stati identificati i principali fattori di rischio rilevanti?	Articolo 74, (2) del Reg. UE 2021/1060 CV 4.1 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		- Strumenti di lavoro utilizzati per la valutazione del rischio - Documento relativo alla valutazione del rischio per l'esecuzione delle verifiche di gestione a campione; - Valutazione del rischio		L'auditor deve verificare se almeno i rischi principali e più rilevanti sono stati identificati da parte dell'AdG nell'ambito dell'analisi del rischio svolta. Al fine di valutare la correttezza della valutazione del rischio predisposta dall'AdG si potrebbe tenere in considerazione il risultato ottenuto in termini di tasso di errore nell'ambito delle verifiche di gestione eseguite. Un Tasso di errore basso rappresenta una forte indicazione che la valutazione del rischio è stata eseguita correttamente.

CHECKLIST VERIFICHE DI GESTIONE BASATE SUL RISCHIO						
	Punto di controllo	Riferimento normativo	Esito	Documenti	Note	Indicazioni
8	La valutazione dei rischi prevede un'estensione delle verifiche di gestione?	Articolo 74, (2) del Reg. UE 2021/1090 CV 4.1 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		- Strumenti di lavoro utilizzati per la valutazione del rischio - Documento relativo alla valutazione del rischio per l'esecuzione delle verifiche di gestione a campione; - Valutazione del rischio		<i>Poiché la valutazione del rischio viene eseguita ex-ante, non può riflettere gli effetti dell'esecuzione delle verifiche di gestione. Per questo la metodologia della valutazione del rischio dovrebbe essere in grado di adattarsi in funzione degli eventuali errori rilevati nel corso dei controlli (ad esempio, se l'AdG ha previsto di controllare solo 10 item su 100 e rileva errori su tutti gli item, la metodologia dovrebbe prevedere un'estensione delle verifiche di gestione).</i>

CHECKLIST VERIFICHE DI GESTIONE BASATE SUL RISCHIO						
	Punto di controllo	Riferimento normativo	Esito	Documenti	Note	Indicazioni
9	Sono previsti aggiornamenti regolari della valutazione dei rischi?	Articolo 74, (2) del Reg. UE 2021/1060 CV 4.1 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		Documento relativo alla valutazione del rischio per l'esecuzione delle verifiche di gestione a campione;		Sebbene il quadro normativo di riferimento non preveda alcun obbligo legale di aggiornare la valutazione del rischio a intervalli fissi, l'AdG dovrebbe prevedere aggiornamenti periodici (ad esempio, l'AdG, una volta disponibili i risultati degli audit delle operazioni, dovrebbe valutare la necessità di modificare o aggiornare la metodologia di valutazione del Rischio).
10	La valutazione del rischio è stata effettivamente aggiornata quando necessario (ove applicabile)?	Articolo 74, (2) del Reg. UE 2021/1060 CV 4.1 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		Documento relativo alla valutazione del rischio per l'esecuzione delle verifiche di gestione a campione;		In alcuni casi (ad esempio Tasso di errore elevato, errori sistemici rilevati durante le verifiche di gestione, frequenza di errori notevolmente più elevata di quella inizialmente stimata), l'AdG dovrebbe prendere in considerazione un aggiornamento della valutazione dei rischi.
11	Si ritiene necessario un aggiornamento della valutazione dei rischi?	Articolo 74, (2) del Reg. UE 2021/1060		- Risultanze dei test di controllo		Se, l'auditor riscontra, nell'ambito di test di controllo eseguiti nel corso dell'audit, un errore ricorrente per una determinata categoria di costi/beneficiari/operazioni, ciò potrebbe portare alla conclusione che la valutazione del rischio condotta dall'AdG debba essere rivista (ad esempio, se lo stesso errore è presente in 7 test su 8). Nel caso in cui l'errore sia una tantum, ciò non dovrebbe portare a concludere che la valutazione del rischio sia errata.
Fase	Verifiche di gestione basate sul rischio					
1	L'AdG ha previsto azioni per formare il personale rispetto all'esecuzione delle verifiche di gestione su base rischio? È disponibile il personale necessario per l'esecuzione di tale attività?	Art. 71 (4) e art. 72 (2) del Reg. (UE) 2021/1060 CV 1.4 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		- SiGeCo - Manuale procedure per le verifiche di gestione		In relazione al presente punto di controllo si rammenta che l'art. articolo 71, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060 richiede che sia garantita l'indipendenza funzionale tra le Autorità del Programma e all'interno di queste. L'art. 72(2) riconosce la possibilità che all'AdG la possibilità di svolgere anche il ruolo della funzione contabile. Come sottolineato dalle Q&A QA00064 "Quando la funzione contabile è incorporata nelle funzioni dell'autorità di gestione, noiano separati dagli altri compiti dell'autorità di gestione.
2	L'AdG si è dotata di procedure per l'esecuzione delle verifiche di gestione?	Articolo 74, (1) a) del Reg. UE 2021/1060 CV 1.2 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		- Manuale procedure per le verifiche di gestione		Le procedure dovrebbero includere sia le verifiche amministrative che quelle in loco. Si prega di tenere presente che le verifiche amministrative potrebbero essere eseguite anche in occasione delle verifiche in loco.
3	Le procedure adottate sono adeguate?	Articolo 74 (1) (a) del Reg. UE 2021/1060		- Manuale procedure per le verifiche di gestione		Le verifiche di gestione sono svolte sulla base di procedure scritte, prevedono l'utilizzo di checklist e le relative conclusioni sono documentate. In particolare le checklist includono, come minimo, punti di controllo relativi alle verifiche previste dall'art. 74 Reg. UE 2021/1060, in particolare: 1) i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti (la realtà del progetto, inclusa l'effettiva fornitura del prodotto o del servizio); 2) l'operazione è conforme alla normativa applicabile, al programma e alle condizioni di sostegno dell'operazione, in particolare per quanto riguarda: a. l'accuratezza e la completezza della richiesta di pagamento da parte dei beneficiari; b. periodo ammissibile; c. il rispetto del tasso di finanziamento approvato (ove applicabile); d. il rispetto delle norme di ammissibilità pertinenti e delle norme nazionali e dell'UE in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, pubblicità, requisiti di pari opportunità e non discriminazione, trasparenza e accesso per le persone con disabilità, uguaglianza di genere, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, principio di sviluppo sostenibile e politica dell'Unione in materia ambientale conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, comma 1 del TFUE; e. il rispetto dei termini e delle condizioni del documento che stabilisce le condizioni per il sostegno; f. la spesa dichiarata e l'esistenza della pista di controllo; g. assenza di doppio finanziamento; 3) Per i costi da rimborsare da parte dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'articolo 53 (1) (a) del Reg. (UE) 2021/1060: h. le spese dichiarate dai beneficiari sono state sostenute e pagate; i. sia istituito un sistema contabile separato o un codice contabile appropriato per tutte le transazioni relative a un'operazione, che consenta in particolare di verificare la corretta allocazione delle spese solo in parte relative all'operazione cofinanziata e alcuni tipi di spese che sono considerate ammissibili solo entro certi limiti o in proporzione ad altri costi; Tali controlli possono essere effettuati durante le verifiche di gestione amministrative oppure durante le verifiche di gestione in loco (che possono anche implicare controlli amministrativi). Le procedure devono essere affidabili a livello individuale, consentendo l'identificazione delle problematiche rilevanti.

CHECKLIST VERIFICHE DI GESTIONE BASATE SUL RISCHIO						
	Punto di controllo	Riferimento normativo	Esito	Documenti	Note	Indicazioni
4	Le procedure adottate sono differenziate in base alla tipologia di costi utilizzati (costi reali, OSC o finanziamento non collegato ai costi)?	Articolo 74 (1) (a) del Reg. UE 2021/1060		- Manuale procedure per le verifiche di gestione		Per i costi rimborsati dall'Autorità di Gestione ai sensi dell'articolo 53 (1)(b) (c) e (d) del Reg. UE 2021/1060: j. sono soddisfatte le condizioni per il rimborso dei costi attraverso opzioni di costo semplificate (vale a dire costi unitari, somme forfettarieo finanziamenti a tasso forfettario); Per i costi rimborsati dall'Autorità di Gestione ai sensi dell'articolo 53 (1) (f) (FNCC) del Reg. UE 2021/1060: k. sono soddisfatte le condizioni per il rimborso delle spese; e l. i risultati sono stati raggiunti.

CHECKLIST VERIFICHE DI GESTIONE BASATE SUL RISCHIO						
	Punto di controllo	Riferimento normativo	Esito	Documenti	Note	Indicazioni
5	L'Autorità di gestione ha adottato procedure adeguate per verificare il rispetto delle condizioni relative al DNSH (se tali condizioni sono state incluse nell'accordo di sovvenzione/convenzione/contratto)?	- Articolo 9 (4) del Reg. UE 2021/1060 - Articolo 74 (1) (a) del Reg. UE 2021/1060		- Manuale procedure per le verifiche di gestione		Le procedure dovrebbero garantire che tutti i possibili requisiti per il progetto o gli impegni assunti nella fase di selezione dell'operazione in relazione al DNSH (non arrecare danni significativi) siano stati successivamente rispettati (ad esempio: se il progetto prevede il ricorso ad appalti pubblici verdi, l'appalto è stato effettivamente "verde"; il progetto prevedeva la non emissione significativa di gas serra, ma dai documenti disponibili risulta evidente il contrario; il progetto prevede il ripristino della biodiversità e gli ecosistemi, ma non vengono intraprese azioni).
6	Le procedure prevedono scadenze per l'esecuzione della verifica di gestione?	- Articolo 69 (1) del Reg. UE 2021/1060 - Articolo 74 (1) (a) del Reg. UE 2021/1060		- Manuale procedure per le verifiche di gestione - Calendario delle verifiche in loco		Le procedure dovrebbero includere scadenze chiare per l'esecuzione sia della verifica amministrativa che di quella in loco (per la verifica in loco può essere fornito anche un programma)
7	Sono previste procedure per il monitoraggio del rispetto di tali scadenze?	- Articolo 69 (1) del Reg. UE 2021/1060 - Articolo 74 (1) (a) del Reg. UE 2021/1060		- Manuale procedure per le verifiche di gestione		La procedura dovrebbe prevedere il monitoraggio delle scadenze sopra menzionate (al fine di garantire una sana gestione finanziaria). Ritardi costanti nelle verifiche di gestione possono ostacolare l'attuazione dei progetti e di conseguenza il raggiungimento degli obiettivi del Programma.
8	Sono state rispettate le scadenze sopra indicate?	- Articolo 69 (1) del Reg. UE 2021/1060 - Articolo 74 (1) (a) del Reg. UE 2021/1060		- Manuale procedure per le verifiche di gestione - Calendario delle verifiche in loco e ordini di missione o strumenti di audit per la verifica del rispetto delle scadenze		Il rispetto delle scadenze (o del calendario, se applicabile in caso di verifiche in loco) per la verifica amministrativa è necessario per la sana gestione finanziaria del Programma.
9	Sono disponibili piste di controllo per l'esecuzione delle verifiche di gestione?	- Articolo 69 (6) del Reg. UE 2021/1060 CV 4.5 e CV 5.1 "Methodological note for the assessment of management and control systems in the member states (Ref. Ares(2023)3757159 - 31/05/2023"		- Manuale procedure per le verifiche di gestione		Gli Stati membri devono disporre di sistemi e procedure per garantire che tutti i documenti richiesti per la pista di controllo di cui all'allegato XIII del RDC, siano conservati in conformità ai requisiti stabiliti nell'articolo 82 del Reg. UE 2021/1060. Le piste di controllo devono quindi essere disponibili per tutte le operazioni indipendentemente dal fatto che siano state soggetti o meno di verifiche di gestione basate sul rischio. Nel caso in cui la pista di controllo non venga rispettata, le spese connesse con tale operazione potrebbero essere valutate come non ammissibili e l'auditor dovrebbe tenerne conto nell'ambito della valutazione del RC4 e RC5. Nel caso in cui si ravvisi che tale condizione non è rispettata, l'auditor ne dovrà tenere adeguata considerazione nell'attribuzione della categoria di giudizio sul Requisito Chiave 4 e sul Requisito Chiave 5.
10	Le checklist per le verifiche di gestione sono adeguatamente compilate?	- Articolo 74 (1) (a) del Reg. UE 2021/1060		- CL per le verifiche di gestione		Le checklist dovrebbero includere tutte le informazioni necessarie
11	È presente una duplicazione delle verifiche di gestione?	- Articolo 46, (3) del Reg. UE 2021/1059 - Articolo 74, (1), (a) del Reg. UE 2021/1060 - Articolo 76, (1) e (2)del Reg. UE 2021/1060		- Manuale procedure per le verifiche di gestione - CL per le verifiche di gestione		Le verifiche di gestione sono uno dei compiti dell'Autorità di gestione, che può essere delegato a un Organismo Intermedio. In questo caso, l'Autorità di gestione deve supervisionare e monitorare i compiti delegati all'Organismo Intermedio, senza che questo comporti una duplicazione delle verifiche di gestione. Inoltre, la funzione/organismo contabile non ha più il compito di eseguire verifiche (o di garantire che l'AdG abbia eseguito le verifiche di gestione). Pertanto, al fine di evitare il presentarsi di situazioni di gold-plating, l'auditor deve verificare che la funzione contabile non esegua alcun tipo di verifica .
12	L'AdG ha applicato correttamente le procedure adottate?	- Articolo 74, (1), (a) del Reg. UE 2021/1060		- Manuale procedure per le verifiche di gestione - CL per le verifiche di gestione		Il punto di controllo richiede l'esecuzione di test di conformità al fine di valutare l'effettiva adozione delle procedure previste nell'ambito del SiGeCo. Al fine di rispondere adeguatamente l'auditor può far riferimento alla checklist per l'esecuzione di test nell'ambito del Requisito Chiave 4 (cfr Allegato 3 al Manuale delle Procedure rilasciato da IGRUE) nella quale si suggerisce di registrare l'esito di tutte le verifiche previste in tale checklist. Il presente punto di controllo dovrà essere quindi esitato come sintesi delle risultanze di tali test di controllo
13	Sono state applicate le misure correttive ritenute necessarie sulla base dei risultati delle verifiche di gestione?	- Articolo 74, (1), (a) del Reg. UE 2021/1060		- Manuale procedure per le verifiche di gestione; - Pista di controllo; - Checklist per le verifiche di gestione		Il punto di controllo richiede l'esecuzione di test di conformità. L'auditor deve quindi analizzare la pista di controllo per verificare che siano state applicate le misure correttive conseguenti a irregolarità riscontrate nell'ambito dell'esecuzione delle verifiche di gestione
Conclusioni						